

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «servizi essenziali»: servizi operativi e commerciali per i quali un'anomalia nell'esecuzione o la mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità del fornitore di servizi di crowdfunding di continuare ad ottemperare al regolamento (UE) 2020/1503, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari, o la solidità o la continuità delle sue attività e dei suoi servizi di crowdfunding, segnatamente nei confronti dei suoi clienti;
- b) «fallimento»: qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare applicabile ai sensi del diritto nazionale pertinente o qualsiasi interruzione significativa dell'attività;
- c) «interruzione significativa dell'attività»: anomalia grave nell'esecuzione o mancata esecuzione che compromettono gravemente l'esecuzione di servizi essenziali.

Articolo 2

Contenuto minimo del piano di continuità operativa

1. I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano piani di continuità operativa dettagliati che affrontano i rischi connessi al proprio fallimento («il piano di continuità operativa»).
2. Il piano di continuità operativa comprende:
 - a) misure e procedure per garantire la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti;
 - b) misure e procedure per garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, come pure la buona amministrazione dei dati aziendali sensibili.

Articolo 3

Continuità della prestazione di servizi essenziali

1. Il piano di continuità operativa garantisce la continuità della prestazione di servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati a terzi, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.
2. Le misure contenute nel piano di continuità operativa sono adattate al modello d'impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono accordi che garantiscono la continuità dei servizi essenziali attraverso l'esternalizzazione di tutti o di parte di tali servizi a soggetti terzi.
3. Il piano di continuità operativa comprende disposizioni riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) la notifica ai clienti del verificarsi di un evento di fallimento;
 - b) l'accesso dei clienti alle informazioni riguardanti i loro investimenti;
 - c) ove applicabile, la gestione continuativa dei prestiti in essere;
 - d) ove applicabile, la continuità dei servizi di pagamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, inclusi i dispositivi di cui al paragrafo 5 di detto articolo;
 - e) ove applicabile, il trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.

